



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta  
ROBERTO Maria  
CIAMPOLI Federica  
VERNA Antonello

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al  
Mare (CH)  
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila  
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)

**COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI  
DAL 1° MAGGIO**

*Gentile cliente,*

Gli imprenditori che intendono avvalersi di rapporti di lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad apposita comunicazione preventiva al competente Ispettorato del Lavoro.

**Il nuovo obbligo di comunicazione, a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali** introdotto dal D.L. n. 146/2021, **potrà essere adempiuto solo tramite modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.**

**AMBITO OGGETTIVO**

**Lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di **"prestatori d'opera" ex art. 2222 c.c.** (*prevalenza del proprio apporto, senza vincolo di subordinazione verso il committente*) per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, co. 1, lett. I), TUIR 917/86 (*vi rientrano le prestazioni fiscalmente inquadrate sia tra le attività "di lavoro autonomo" occasionali che "da attività commerciale" occasionale*).

**FATTISPECIE ESCLUSE**

Rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (*già oggetto di specifica comunicazione preventiva*)
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (*prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia"*);
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (cd. "raider"), per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione preventiva
- coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese
- le guide turistiche e le prestazioni occasionali rese dai traduttori/interpreti e dai docenti di lingua (*in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale*)
- le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di *Smart working* al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia (*in quanto soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate*)
- assunzione di obblighi di "fare, non fare o permettere" (*tra cui l'accordo tra i produttori di abbigliamento sportivo e gli sportivi/atleti per l'uso della propria immagine*).

**MODALITA' DI TRASMISSIONE**

La nuova applicazione è disponibile **sul sito del Min. Lavoro** - Servizi Lavoro e **accessibile** ai datori di lavoro e soggetti abilitati **tramite SPID e CIE**, al seguente link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

In riferimento al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

- entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

**N.B.: nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione (Nota Ministero del Lavoro 29/2022).**

**I dati da comunicare sono:**

- dati del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell’attività
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (*ad es. 1 giorno, una settimana, un mese*)
- ammontare del compenso, qualora sia stabilito al momento dell’incarico

**SANZIONI**

Si applica la sanzione amministrativa

**da euro 500,00 ad euro 2.500,00**

**per ciascun lavoratore per il quale la comunicazione è stata omessa o è tardiva** (ciò si verifica anche in caso di tardiva comunicazione del proseguo dell’attività oltre il termine inizialmente preventivato), senza che si applichi la “diffida”.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 è altresì prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora sia rilevato un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Con la **nota n. 573/2022, l’Inl** aveva affermato che:

- ➔ dal 1/05/2022 l’applicativo telematico sarà l’unica modalità valida per assolvere l’obbligo di comunicazione, pena l’invalidità e la conseguente sanzionabilità delle comunicazioni effettuate via e-mail
- ➔ ora, invece, sulla base di quanto affermato **dall’Inl nella nota 881/2022:**
  - ove il ricorso agli indirizzi e-mail si renda necessario
  - l’utilizzo di tale procedura non potrà essere oggetto di sanzioni specie ove possano essere rappresentate da parte del committente oggettive difficoltà nell’effettuare la comunicazione attraverso i canali ministeriali.

Lo studio

